Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70)

Modificato da:

<u>B</u>

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
<u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione del 28 aprile 2003	L 106	22	29.4.2003
<u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione del 27 luglio 2005	L 197	16	28.7.2005
<u>M3</u>	Decisione 2005/722/CE del Consiglio del 17 ottobre 2005	L 272	15	18.10.2005
Modificato da:				
► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 276 del 21.10.2005, pag. 70 (2005/722/CE)

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO del 27 dicembre 2001

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (¹), adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
- (2) Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.
- (3) Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.
- (4) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.
- (5) È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.
- (6) Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.
- (7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.
- (8) Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.
- (9) Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.
- (10) Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.

⁽¹⁾ Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (13) È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.
- (14) L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (15) La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333(2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/2001 (¹) congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.
- 2) «Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.
- 3) «Servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:

Servizi assicurativi e connessi

- i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - A) ramo vita;
 - B) ramo danni;
- ii) riassicurazione e retrocessione;
- iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
- iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

- vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
- vii) leasing finanziario;
- viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, assegni turistici e bonifici bancari;
- ix) garanzie e impegni;
- x) compravendita e scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:
 - A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - B) valuta estera;
 - C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;
 - D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;
 - E) titoli trasferibili;
 - F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.
- xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;
- xii) intermediazione nel mercato monetario;
- xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
- xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali
- 4) «Atto terroristico» ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
- 5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
- 6) «Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità»:
 - a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
 - b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
 - c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza

- dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
- d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
- e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
- f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
- g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
- h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.

Articolo 2

- 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
- a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
- b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
- 2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

3. ►<u>M3</u> ►<u>C1</u> 1. PERSONE

- ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim)
 n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 6) ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969
 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 8) ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 9) ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

- DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 12) DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 14) FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 15) IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
- 16) LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
- 18) MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- 20) NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 21) RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 22) SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 23) SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 24) SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 25) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
- 26) TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2. GRUPPI E ENTITÀ

- Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
- 2) Brigata dei martiri di Al-Aqsa
- 3) Al-Aqsa e.V.
- 4) Al-Takfir e al-Hijra
- 5) Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
- 6) Babbar Khalsa
- 7) Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C.

- (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)
- 8) Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)
- 9) Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)
- 10) Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
- 11) Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
- 12) International Sikh Youth Federation (ISYF)
- 13) Kahane Chai (Kach)
- 14) Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)
- 15) Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]
- Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)
- 17) Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
- 18) Jihad islamica palestinese (PIJ)
- 19) Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
- Fronte popolare di liberazione della Palestina Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
- 21) Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
- 22) Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]
- 23) Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
- 24) Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
- 25) Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia) ◀ ◀

Articolo 3

- 1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.
- Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.

Articolo 4

- 1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:
- forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6:
 - alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e

- alla Commissione tramite dette autorità competenti,
- collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.
- 2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.
- 3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.

Articolo 5

- 1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.
- 2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:
- l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;
- 2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:
 - a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e
 - b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;
- 3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.
- 3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 6

- 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:
- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o
- prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo

previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 7

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- 1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- 3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- 4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
- a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.

Articolo 11

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼<u>B</u>

ALLEGATO

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5

BELGIO

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

▼A1

REPUBBLICA CECA

Policejní prezídium (Police Presidium) Strojnická 27 170 89 Praha 7 Tel: +420 97483 4351 Fax: +420 97483 4700 E-mail: sekretpp@mvcr.cz

▼B

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

▼<u>M2</u>

— Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel. (49-89) 28 89 38 00 Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— Per quanto riguarda le risorse economiche:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 6196908-0 Fax (49) 6196908-800

— Per quanto riguarda le assicurazioni:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn Tel. (49-228) 4108-0

▼<u>A1</u>

ESTONIA

Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel +372 6 317 100 Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 66 80 500 Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5 Nikis str. GR-105 63 Athens Tel. (00-30-1) 333 27 81-2 Fax (00-30-1) 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5, 10562 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2 Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze...

▼<u>A1</u>

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

▼<u>A1</u>

Unit for Combating Money Laundering 1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1 1403 Λευκωσία Tel: +357-22-889100 Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordinating Body for Combating Terrorism

1 Apellis Street 1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1 1403 Λευκωσία Tel: +357-22-889100 Fax: +357-22-665080

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības bulvāris 36 Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201 Fax: +371 7828121

LITUANIA

▼M2

Ministry of Foreign Affairs Security Policy Department J.Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel. (370-5) 236 25 16 Fax (370-5) 231 30 90

▼<u>B</u>

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances 3 rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGHERIA

Pénzügyminisztérium József nádor tér 2-4. 1051 Budapest Tel: +36-1-327 2100 Fax: +36-1-318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' I-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' I-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02

Tel: +356-21-24 28 53 Fax: +356-21-25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M2

Minister van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag The Netherlands Tel. (31-70) 342 89 97 Fax (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

- Articolo 3

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax (431) 313 45-85 290

- Articolo 4

Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax (431) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax (431) 313 45-85 290

— Articolo 5

Oestereichische Nationalbank A-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. + 431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99

▼<u>A1</u>

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno - Traktatowy Al. J. Ch. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel: +48 22 523 93 48 Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.0 P-1100 Lisboa Tel.: (351-1) 882 32 40/47 Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do RIVAS

P-1350-179 Lisboa Tel.: (351 21) 394 60 72 Fax: (351 21) 394 60 73

▼<u>A1</u>

SLOVENIA

Banka Slovenije Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel: +386 (1) 471 90 00 Fax: +386 (1) 251 55 16 http://www.bsi.si

▼<u>A1</u>

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel: +421 2 5958 2201 Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra, Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel: +421 2 5292 3659 Fax: +421 2 5296 7746

▼<u>B</u>

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF-00161 Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVEZIA

▼M2

Articolo 3

Rikspolisstyrelsen Box 12256 SE-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00.

Articoli 4 e 6

Finansinspektionen Box 6750 S-113 85 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35.

Articolo 5

Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89

▼B

REGNO UNITO

►M1 HM Treasury

International Financial Services Team 1, Horse Guards Road LondonSW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
LondonEC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09 ◀

COMUNITÀ EUROPEA

►M1 Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ◀